



Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **73-1/2025** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da CRISTIANA MASTRI (C.F.: MSTCST63D42I251F), residente [REDACTED] con gli Avv.ti ANDREA MORODER e MARCO ALESSANDRINI, vista la delega istruttoria, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/05/2025, la Sig.ra CRISTIANA MASTRI ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII,

Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto la ricorrente è residente nel Comune di Ancona;

Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva quanto segue.

La ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII.

La ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore nella sua qualità di socia illimitatamente responsabile di società ormai cessate nonché in forza di posizioni di garanzia in favore delle medesime società. In particolare risulta socia accomandataria di CONSAFI DI MASTRI CRISTIANA E C. - S.A.S. (C.F. 01360640427), società cancellata dal Registro delle Imprese il 28 dicembre 2010, socia accomandataria di IMMOBILIARE ELLECI S.A.S. DI MASTRI CRISTIANA E C. (C.F. 02496550423), società cancellata dal Registro delle Imprese in data 19 dicembre 2014, nonché quale amministratrice e socia di ulteriori società di capitali, alcune delle quali cancellate dal Registro delle imprese.



La proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, dal che deriva l'ammissibilità della proposta ex art. 74, comma 2 CCII.

La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, riguardo alle quali l'esperto rileva che l'indebitamento è sostanzialmente riconducibile alle posizioni rivestite nelle società riconducibili al defunto marito, sebbene la ricorrente non avesse materialmente fornito alcun apporto operativo nella gestione dell'attività delle predette società;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte in quanto, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva superiore al milione di euro, la ricorrente è attualmente percettrice di un reddito da lavoro dipendente che non supera € 1.000,00 cui si aggiunge la pensione di reversibilità del marito pari a circa € 665,00;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe pari ad € 118.000,00 a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna e da quanto reso disponibile dalla ricorrente nei tre anni successivi all'omologa, pari complessivamente ad € 149.644,00 (ovvero, nello scenario peggiorativo preso in esame dalla proposta in base al quale la ricorrente non vedrà



confermato l'incarico a termine da parte dell'attuale datore di lavoro, pari ad € 135.298,00;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € 1.185.577 (composto da € 19.644,00 quali crediti privilegiati ed € 1.047.933,57 quali crediti chirografari) e di un attivo pari ad € 149.644,00 (composto da € 130.000,00 quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale di un parente parenti della ricorrente ed € 19.644,00 da finanza propria ricavata dalla retribuzione mensile per 3 anni dall'omologa) la proposta prevede la suddivisione dei creditori in quattro classi di cui tre senza voto (Classi 1-2-3) e una classe votante (Classe 4), come in appresso meglio specificato:

CLASSE 1), CREDITORI IN PREDEDUZIONE; termine di pagamento: 120 giorni dalla data del decreto di omologazione;

CLASSE 2) CREDITORI IPOTECARI per l'importo di € 100.874,60 corrispondenti alla quota di finanza esterna messa a disposizione dallo zio della ricorrente, Avv. Antonio Mastri, a copertura del valore di perizia degli immobili detratto della quota necessaria per coprire i crediti in prededuzione ($€ 118.000,00 - € 17.125,40 = € 100.874,60$); termine di pagamento: 120 giorni dalla data del decreto di omologazione;

CLASSE 3) CREDITORI PRIVILEGIATI per l'importo di € 19.644,00 corrispondenti alla quota derivante dalle potenziali entrate della ricorrente nel triennio (riducibile ad € 13.221,00 in caso di mantenimento del posto di lavoro nel 2026, ma non nel 2027, ed ulteriormente riducibile ad € 5.298,00 in caso di mancata conferma del rapporto di lavoro dopo l'attuale scadenza prevista per il 30.09.25); termini di pagamento meglio dettagliati in ricorso in relazione alle varie ipotesi legate alla condizione lavorativa della ricorrente;

CLASSE 4) CREDITORI CHIROGRAFARI compresi i creditori originariamente ipotecari o privilegiati che vengono degradati, la cui soddisfazione è prevista nella misura minima dell'1,12% del loro credito, nell'ipotesi peggiore di mancata occupazione futura della ricorrente già dopo il 2025; nella misura intermedia dell'1,13% in caso di conferma del lavoro per l'anno 2026, ma non per il 2027, e di un importo dell'1,14% del loro credito nell'ipotesi migliore di positiva occupazione lavorativa per tutto il triennio di vigenza del piano. Termine di pagamento: tre rate annuali di cui la prima, entro un anno dall'eventuale omologa del concordato minore, e le successive entro la stessa data degli anni seguenti

Non ricorrono, conclusivamente, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che la medesima debitrice



abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

Quanto alla richiesta di sospensione delle azioni esecutive e cautelari di cui alcuni creditori hanno minacciato l'avvio, sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura posto che tali azioni potrebbero essere idonee ad intaccare le risorse disponibili per l'attuazione del piano, potendosi soprassedere dalla nomina del Commissario giudiziale in assenza di specifiche esigenze che ne giustificano la nomina.

visti gli artt. 74 e ss CCII

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di CRISTIANA MASTRI (C.F.: MSTCST63D42I251F), residente [REDACTED]

conferma la nomina della Dott.ssa Serenella Spaccapaniccia quale OCC.

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

onera l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori



e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 17/07/2025

Il Giudice delegato
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani



